

## REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI SOCIETÀ SPIN-OFF E START-UP STUDENTESCA

(emanato con D.D. n. 277 del 12 giugno 2013 modificato con D.D. n. 500 del 2 ottobre 2019 e da ultimo con D.D. n. 777 del 7 novembre 2023)

### Art. 1 - Principi generali

1. La Scuola Normale Superiore, in conformità alla normativa vigente, in attuazione dei principi generali del proprio Statuto e al fine di promuovere e sostenere la ricerca, favorisce la tutela dei risultati della ricerca della Scuola e la valorizzazione economica dei risultati.
2. In questo quadro, la Scuola favorisce le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e/o servizi innovativi o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca della Scuola.
3. Tali iniziative sono finalizzate al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali della Scuola. In nessun caso possono essere deliberate la costituzione o la partecipazione a società di capitali il cui oggetto non sia compatibile con la *mission* della Scuola o la cui attività possa lederne il prestigio scientifico e istituzionale.

### Art. 2 - Definizioni, forma giuridica e durata

1. Nell'ambito del presente Regolamento:
  - a) Il termine "spin-off" ai sensi del D. Lgs 297/1999 e s.m.i. indica ogni iniziativa societaria costituita su iniziativa del personale della Scuola, avente come scopo la valorizzazione dei risultati e delle competenze derivanti dall'attività di ricerca della Scuola, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi in grado di generare impatto nella società, alla quale la Scuola può partecipare o meno in qualità di socio;
  - b) Il termine "start-up studentesca" indica ogni iniziativa societaria costituita su iniziativa esclusiva di allievi/e e/o ex-allievi/e (come definiti dall'art. 3 comma 1.d), avente come scopo attività in cui siano valorizzati gli studi e le competenze maturate durante il percorso di formazione alla Scuola.
2. Gli spin-off possono essere costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata o di società cooperative o consortili. La partecipazione della Scuola a uno spin-off di norma non può essere superiore a 5 anni e può essere rinnovata previa nuova valutazione, che dovrà tenere conto dei risultati conseguiti, della utilità e di ogni altro aspetto di cui all'art. 4.
3. Le start-up studentesche possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica di società o consorzi.

### Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Il riconoscimento dello *status* di spin-off o start-up studentesca della Scuola è proposto da soggetti che rientrino in una delle seguenti categorie:
  - a) professori e ricercatori della Scuola;
  - b) dipendenti della Scuola appartenenti al personale tecnico-amministrativo;
  - c) titolari di contratti di ricerca, assegni di ricerca, altre borse di studio o ricerca e contratti di collaborazione presso la Scuola di durata non inferiore a dodici mesi;
  - d) allievi/e di corsi ordinari e PhD o ex allievi/e di corsi ordinari e PhD che hanno completato il corso di studi con titolo o certificazione rilasciata dalla Scuola.
2. La partecipazione alla società spin-off o start-up studentesca da parte di professori e ricercatori, allievi ordinari e di PhD e titolari di contratti di ricerca, assegni di ricerca, altre borse di studio o ricerca e contratti di collaborazione presso la Scuola di durata non inferiore a dodici

mesi può aversi, ai sensi dell'art.2 del DM 168/2011, sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca. 3. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale della società spin-off/start-up studentesca altre persone fisiche e/o giuridiche, società, enti e/o soggetti, italiani o stranieri, pubblici o privati, compatibilmente con la normativa vigente e con le finalità della Scuola.

#### **Art. 4 - Istruttoria**

1. Per il riconoscimento di spin-off/start-up studentesca della Scuola, i proponenti individuano e incaricano un "referente" che li rappresenti e sottoponga alla Scuola un progetto imprenditoriale, contenente:

- a) gli obiettivi del progetto e la sua descrizione;
- b) il carattere innovativo del progetto e la previsione in termini di impatto nei confronti della società e del sistema produttivo;
- c) la descrizione dei profili, dei ruoli, delle mansioni e delle cariche negli organi sociali del personale della Scuola coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off/start-up studentesca, al fine di consentire la valutazione della compatibilità con le mansioni istituzionali secondo la legge e i regolamenti interni;
- d) l'indicazione della compagine sociale con gli apporti di ciascun partecipante;
- e) un Business Plan relativo almeno ai primi 3 anni di attività della società spin-off/start-up studentesca o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare a flussi di cassa positivi;
- f) in caso di spin-off, al quale la Scuola partecipi in qualità di socio, la motivazione della partecipazione della Scuola al capitale sociale e della relativa quota di partecipazione;
- g) un'indicazione di eventuali potenziali effetti della società spin-off/start-up studentesca sulle attività accademiche dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con la Scuola (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stima di contratti di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, ...);

2. Al progetto imprenditoriale dovranno essere allegati:

- i. L'accettazione da parte dei futuri soci, o del rappresentante legale nel caso di impresa già costituita, di previsioni relativamente a: a) licenza del logo; b) rapporti con la Scuola e la sua attività di ricerca e non concorrenza; c) monitoraggio annuale.
- ii. statuto (o proposta, nel caso di azienda non ancora costituita) della spin-off/start-up studentesca.
- iii. bilancio dell'ultimo anno, nel caso di azienda già costituita.
- iv. la visura camerale di eventuali altri soci con personalità giuridica.
- v. limitatamente al caso di richiesta di partecipazione della Scuola al capitale sociale dello spin-off, le proposte di patti parasociali e l'impegno a sottoscriverli a pena di risoluzione della partecipazione della Scuola;
- vi. per il personale docente e ricercatore, l'autorizzazione della partecipazione all'attività imprenditoriale da parte della Classe di appartenenza.

3. Gli organi preposti alla valutazione della proposta potranno chiedere modifiche o integrazioni alla proposta e agli atti di cui al presente articolo.

#### **Art. 5 - Procedura di riconoscimento di spin-off e start-up studentesca**

1. Il progetto imprenditoriale e gli altri documenti indicati nell'art. 4, sono inviati con PEC per conto del suo referente, all'attenzione della Scuola per il tramite dell'Ufficio competente che ne verifica la completezza e predispone l'istruttoria per gli adempimenti successivi.

2. La proposta viene esaminata dalla Commissione Ricerca della Scuola così come definita dal Regolamento sulle modalità di assegnazione e utilizzo dei fondi della ricerca, nella sua composizione allargata alla presenza del Prorettore competente sulle tematiche relative all'innovazione e/o all'impatto, per un parere preliminare sull'esistenza della relazione tra il progetto imprenditoriale e l'attività di ricerca e formazione svolta dalla Scuola. In caso di parere favorevole della Commissione Ricerca di cui al comma precedente, la proposta è sottoposta all'esame della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, composta dai delegati delle Scuole ad ordinamento speciale che hanno aderito alla partecipazione.

2. La Commissione Congiunta, che può essere integrata da altri componenti in base ad esigenze specifiche, può chiedere integrazioni e suggerire eventuali variazioni migliorative del

progetto presentato.

3. Al termine dell'istruttoria, la Commissione Congiunta esprime un parere in merito alla fattibilità tecnica ed economica e alle prospettive di sviluppo del progetto imprenditoriale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere vincolante del Senato accademico, analizza il progetto e la valutazione della Commissione Ricerca e della Commissione Congiunta e delibera su:

- a) eventuale partecipazione al capitale sociale da parte della Scuola;
- b) assenza di conflitto di interessi e di concorrenza tra le attività di impresa e i ruoli ricoperti dai soci proponenti e le attività svolte nella Scuola, avvalendosi di quanto espresso nella delibera della Classe di appartenenza;
- c) eventuali servizi e risorse richiesti dalla società.

5. In caso di esito sfavorevole di tale esame, la proposta di riconoscimento di spin-off/start-up studentesca non è accolta e l'istruttoria ha termine.

6. In caso di valutazione positiva, il Consiglio di Amministrazione esprime la volontà della Scuola di supportare la spin-off/start-up studentesca, precisando le eventuali risorse finanziarie e/o strumentali che la Scuola intende conferire alla stessa. Qualora deliberi in favore del riconoscimento, il Consiglio di Amministrazione assume al contempo le determinazioni relative:

- a) alle proposte di accordi/convenzioni che regolino i servizi erogati e i rapporti tra la Scuola e la spin-off/start-up studentesca;
- b) alla partecipazione della Scuola al capitale sociale delle società spin-off determinandone la misura e la durata;
- c) alla concessione delle autorizzazioni alla partecipazione del personale della Scuola alla spin-off/start-up studentesca, per quanto di propria competenza.

7. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione dell'impresa spin-off/start-up studentesca i proponenti dell'iniziativa.

8. Il Direttore nomina, tra il proprio personale dipendente, il soggetto delegato a rappresentare la Scuola nell'assemblea societaria/consortile e/o negli altri organi degli spin-off in cui la Scuola partecipa come socio.

#### **Art. 6 - Condizioni di partecipazione della Scuola a spin-off**

1. La partecipazione agli spin-off in qualità di socio potrà consistere anche dal solo conferimento in natura, e di norma non potrà essere superiore al 10% del capitale sociale, salvo diversa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà della Scuola e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote. Nell'atto costitutivo della società dovranno essere previste le regole di salvaguardia per la Scuola da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote ed in caso di aumento di capitale.

3. A tal fine lo statuto della spin-off dovrà prevedere, tra l'altro:

- a) che in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci della spin-off, tra cui la Scuola, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) la partecipazione della Scuola nella società spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali, in modo che le perdite incidano sulle quote o azioni assegnate alla Scuola solo dopo che sia stato azzerato il valore nominale di tutte le altre quote o azioni;
- c) la nomina di un revisore contabile o di un sindaco da parte della Scuola.

4. La partecipazione della Scuola al capitale sociale delle società spin-off può avvenire sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto parasociale, la responsabilità limitata della Scuola.

5. I soci della società spin-off dovranno quindi sottoscrivere con la Scuola adeguati patti parasociali di durata non superiore a cinque anni, in conformità con la legislazione vigente, i quali di norma dovranno prevedere:

- a) l'individuazione di eventuali spazi, attrezzature e servizi che la Scuola potrà mettere a disposizione della spin-off per lo svolgimento della sua attività, il tempo di utilizzo degli stessi ed eventuali rimborsi richiesti per la concessione di tali apporti, determinati in modo analitico o forfettario;

- b) l'impegno dei soci a procedere allo scioglimento della società nel caso in cui le perdite di esercizio superino per due anni consecutivi il limite di perdita eventualmente previsto;
  - c) la categoria di quote od azioni privilegiate, postergate a tutte le altre in caso di riduzione del capitale per azioni o quote che saranno riservate alla Scuola;
  - d) che la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
  - e) che i soci non possano deliberare riduzioni, salvo quelle necessarie per coprire perdite, o aumenti di capitale della società spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione della Scuola senza il preventivo consenso della stessa;
  - f) che i soci si impegnino che, nel caso di trasferimento della maggioranza (assoluta o relativa) del capitale della società, sia garantita alla Scuola la facoltà di vendere la sua partecipazione alle medesime condizioni e termini di quelle dei soci che trasferiscono la maggioranza;
  - g) la possibilità per la Scuola di recedere per sopravvenute esigenze di politica accademica, con particolare riguardo agli indirizzi della ricerca o nel caso in cui le attività svolte dalla spin-off siano in contrasto con principi deontologici o siano lesive dei diritti fondamentali della persona; il recesso deve avvenire secondo le modalità ed i criteri di cui all' art. 2473 del codice civile;
  - h) un'opzione di vendita della partecipazione della Scuola nella società spin-off nei confronti dei firmatari dei patti parasociali, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali ad un prezzo di mercato alla data di esercizio dell'opzione e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. Il valore di mercato, se non concordato tra le parti, sarà determinato da un esperto indipendente nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2013, e ss.mm.ii.

#### **Art. 7 - Disciplina dei rapporti tra la Scuola e le spin-off e start-up studentesche**

1. I rapporti tra la Scuola e le società sono definiti da appositi atti, volti a disciplinare:
- a) l'utilizzo di spazi, attrezzature e servizi che la Scuola potrà mettere a disposizione per lo svolgimento della sua attività, il tempo di utilizzo degli stessi ed eventuali rimborsi richiesti per la concessione di tali apporti, determinati in modo analitico o forfettario;
  - b) la gestione della proprietà intellettuale generata dai soci prima della costituzione e/o concessione in licenza di brevetti o di altri titoli di proprietà industriale, di proprietà della Scuola;
  - c) altre forme di collaborazione tra la Scuola e le spin-off/start-up studentesche, come il finanziamento di borse PhD, i contratti di collaborazione, o altro.

#### **Art. 8 - Partecipazione del personale alle attività di spin-off e start-up studentesca**

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività di spin-off/start-up studentesca costituisce per la Scuola garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa della Scuola. Pertanto tale personale deve partecipare al capitale dello spin-off stesso impegnandosi, qualora la Scuola partecipi in qualità di socio, a non cedere la propria quota per tutta la durata della partecipazione della Scuola.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri di commissioni in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Direttore, i membri del Senato Accademico, i Presidi delle Classi Accademiche, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle imprese spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Preside sia designato dalla Scuola a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'impresa spin-off della quale non sia socio o proponente.
3. In ogni caso, il soggetto autorizzato ad operare in società spin-off/start-up studentesca ai sensi del presente regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti della Scuola e delle sue attività.

4. I titolari di assegni di ricerca, di borse di PhD e di altre borse sono tenuti a richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio della Classe Accademica di riferimento per qualunque incarico esterno alla Scuola stessa, specificando l'ammontare del tempo previsto per lo svolgimento delle suddette attività esterne rispetto a quelle istituzionali.
5. Qualora un allievo ordinario o di PhD svolga la propria attività di ricerca all'interno della spin-off/start-up studentesca, il Consiglio della Classe Accademica competente provvederà a nominare un tutore che assicurerà al Consiglio stesso che l'attività dell'allievo all'interno della spin-off/start-up studentesca sia pienamente congrua con il regolamento didattico della Scuola. Il tutore non può essere un docente socio della spin-off/start-up studentesca.

#### **Art. 9 - Conflitto di interessi**

1. È fatto espresso divieto a tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 che partecipino alle società aventi caratteristiche di spin-off/start-up studentesca della Scuola di svolgere attività in concorrenza con quella della Scuola.
2. I suddetti soggetti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
3. I soggetti di cui al comma 1 che partecipino a qualunque titolo a società spin-off/start-up studentesca non possono esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni di organi collegiali della Scuola nelle quali abbiano, per conto proprio, della società o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Scuola.
4. Il rapporto di lavoro con la Scuola non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
5. La società spin-off, qualora partecipata dalla Scuola in qualità di socio, deve garantire alla Scuola un diritto di prelazione, rispetto ad altri committenti pubblici o privati, nell'affidamento di attività di ricerca che la società stessa non è in grado di svolgere in tutto o in parte autonomamente.
6. La vigilanza in merito all'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di Legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dal Direttore o suo delegato.
7. Questi, una volta accertata la violazione delle suddette norme, provvede a comunicare agli Organi accademici competenti i nominativi del personale e le cause della violazione per i provvedimenti di competenza. Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza, le spin-off/start-up studentesche sono tenute ad inviare ogni documento contabile o amministrativo richiesto dalla Scuola.
8. Restano applicabili le discipline normative in materia di incompatibilità, obbligo di astensione e conflitto di interessi.

#### **Art. 10 - Proprietà intellettuale**

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dalla società spin-off/start-up studentesche successivamente alla sua costituzione appartiene alla società stessa.
2. Laddove i risultati siano generati dal personale afferente alla Scuola, che partecipi alle attività delle società spin-off/start-up studentesche, si applicano le previsioni dei regolamenti interni relativi alla tutela della proprietà industriale.

#### **Art. 11 - Autorizzazione all'utilizzo del marchio e del logo**

1. Agli spin-off della Scuola viene concesso l'utilizzo del logo "Spin-off o Start-up studentesca della Scuola Normale Superiore", con contestuale utilizzo del proprio marchio identificativo, a titolo gratuito per un periodo di cinque anni, ovvero, nel caso di spin-off partecipati, per il periodo di partecipazione della Scuola al capitale sociale.
2. In ogni caso la spin-off/start-up studentesca della Scuola sarà tenuta a rispettare il Codice etico della Scuola e i regolamenti, le procedure e le linee guida vigenti in merito all'utilizzo del logo pubblicate sul sito.

#### **Art. 12 - Monitoraggio e revoca**

1. Nel rispetto dei principi enunciati nel DM del MIUR del 10 agosto 2011 n 168, artt. 4 e 5, al fine del mantenimento del riconoscimento dello *status* di spin-off o start-up studentesca, la Scuola attraverso l'ufficio competente sottopone un questionario di monitoraggio e richiede annualmente l'invio dell'ultimo bilancio depositato e una visura camerale aggiornata.
2. Le società sono tenute, al fine di mantenere lo *status*, a fornire le informazioni e i documenti richiesti entro i termini previsti dagli accordi descritti nell'art. 7
3. Gli esiti del monitoraggio sono esaminati da una apposita "Commissione spin-off" a composizione accademica, istituita e/o modificata con Decreto del Direttore e presieduta dal Rettore in materia di innovazione e impatto della Scuola
4. Laddove la Commissione ravvisi una possibile concorrenza tra l'attività svolta dalla spin-off/start-up studentesca e l'attività della Scuola, e/o il sopravvenire di situazioni che siano in contrasto con il mantenimento dello *status* segnalerà questi casi al Direttore, con una apposita istruttoria.
5. Il Direttore, esaminata l'istruttoria, potrà sottoporre il caso al Consiglio di Amministrazione che potrà deliberare sulla revoca dello *status*.

### **Art. 13 - Norme transitorie e finali**

1. Le società spin-off già costituite all'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dal previgente regolamento fino al termine del periodo di riconoscimento dello *status* di spin-off previsto per ciascuna.
2. Per le società spin-off già costituite che, allo scadere del termine di riconoscimento, dovessero ottenere la conservazione dello status per un ulteriore periodo, sarà applicato il presente regolamento.
3. La richiesta di estensione dello *status* di spin-off delle predette società già costituite dovrà essere presentata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento viene approvato dal Senato accademico, emanato con decreto del Direttore pubblicato all'albo ufficiale on-line della Scuola ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Senato accademico con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, emanate con Decreto del Direttore pubblicato all'albo ufficiale on-line della Scuola ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.